

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/140 DELLA COMMISSIONE****del 29 gennaio 2018****che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e chiude l'inchiesta sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari dell'India**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafi 2 e 4,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDURA****1.1. Misure provvisorie**

- (1) Il 16 agosto 2017 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (detta anche ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) e loro parti, originari della Repubblica popolare cinese («la RPC») con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1480 della Commissione <sup>(2)</sup> («il regolamento provvisorio»).
- (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta il 10 dicembre 2016, pubblicando un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* («l'avviso di apertura») in seguito a una denuncia presentata il 31 ottobre 2016 da sette produttori dell'Unione, ossia Fondatel Lecompte SA, Ulefos Niemisen Valimo Oy Ltd, Saint-Gobain PAM SA, Fonderies Dechaumont SA, Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co. KG, Saint-Gobain Construction Products UK Ltd e Fundiciones de Odena SA («i denuncianti»), che rappresentano una percentuale superiore al 40 % della produzione totale dell'Unione di determinati lavori di ghisa.
- (3) Come affermato al considerando 33 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2015 e il 30 settembre 2016 («il periodo dell'inchiesta») e l'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

**1.2. Fase successiva del procedimento**

- (4) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio, («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), i denuncianti, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME»), l'associazione *ad hoc* di importatori indipendenti denominata Free Castings Imports («FCI»), due importatori indipendenti, i produttori esportatori indiani e sette produttori esportatori cinesi hanno presentato comunicazioni scritte per rendere note le proprie opinioni in merito alle conclusioni provvisorie.
- (5) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono tenute audizioni con la CCCME, la FCI e i denuncianti. Due audizioni con la CCCME si sono svolte in presenza del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
- (6) La Commissione ha preso in esame le osservazioni presentate dalle parti interessate e le ha trattate in appresso.

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1480 della Commissione del 16 agosto 2017 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese (GUL 211 del 17.8.2017, pag. 14).

